



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
-SEZIONE II -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.16541/96 proposto da Consorzio Centro Direzionale Casilino, in persona del legale rappresentante p.t., dai signori Longobardi Luigi in proprio e quale legale rappresentante della NEARCO s.a.s., Longobardi Clara, Longobardi Giuliana, nonché Perinelli Augusto, Luciano, Carlo e Graziella rappresentati e difesi dall'Avv.to Giuseppe Lavitola ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma via Costabella n.23;

CONTRO

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in persona del Ministro p.t. e Sovraintendenza Archeologica di Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;

PER L'ANNULLAMENTO

del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali avente ad oggetto l'inclusione del comprensorio denominato "Ad duas lauros" sito nel Comune di Roma, tra le aree di interesse archeologico indicate all'art.1, lettera m), della legge 8 agosto 1985 n.431, decreto avente data 21.10.1995, pubblicato in GU 10.2.1996 unitamente agli allegati che ne formano parte integrante;

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Vista la sentenza interlocutoria della medesima Sezione n.3505 del 2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell'11.10.2006 – relatore il dottor Roberto Capuzzi – l'avv.

G. Lavitola per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Sabelli per la difesa erariale.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

#### FATTO

Espongono i ricorrenti di essere proprietari di aree ricadenti nell'ambito del comprensorio Casilino in Roma, destinato a Centro Direzionale "I" dal vigente Piano Regolatore Generale. Il Consorzio "Centro Direzionale Casilino" è stato costituito con la partecipazione dei proprietari di aree interessate per procedere a tutti gli adempimenti necessari alla attuazione urbanistica ed edificatoria del comparto consortile in questione.

Le censure dedotte avverso il Decreto ministeriale impugnato sono le seguenti:

1. Violazione dell'art.1, comma II della legge 431/85

Il comprensorio di aree di pertinenza e proprietà del Consorzio e dei signori Perinelli e Longobardi è incluso nel secondo programma Pluriennale di Attuazione di cui all'art.13 della legge n.10/77 adottato con delib. C.C. n.2359 del 26.7.1984 ed approvato con del. G.M. n.3134 del 13.4.1985.

Conseguentemente l'aver assoggettato il comprensorio in questione al vincolo di cui al 1 comma lett. m) della legge n.431/85 quale zona di interesse archeologico, sarebbe illegittimo per violazione della norma .

Ed infatti in base al comma II dell'art.1 della legge n.431 del 1985, il vincolo di cui al precedente comma 1 non si applica in toto alle zone A e B di cui al DM 1444/68 e neppure alle altre zone urbanistiche limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 lett. m) legge n.431/85; erroneità ed insussistenza dei presupposti, violazione dei principi generali in materia di asservimento di aree a finalità di protezione archeologica; violazione del principio di proporzionalità tra la finalità pubblica perseguita e sacrificio imposto alle aree gravate dal vincolo.

Sarebbe mancante nella zona in questione il requisito paesaggistico ambientale.

In tale senso determinante sarebbe il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma in ordine alla proposta di vincolo che, ai sensi dell'art.1 lett. m) legge n.431 del 1985, costituisce una integrazione tra l'aspetto archeologico, tutelato dalla legge n.1089/39 e l'aspetto paesaggistico ambientale tutelato dalle leggi n.1497/39 e 431/85.

Pertanto, qualora la componente paesaggistico ambientale sia totalmente mancante, il particolare vincolo misto paesaggistico archeologico di cui alla norma in questione non sarebbe concepibile per difetto assoluto di una delle due componenti essenziali.

Nel caso in questione mancherebbe anche l'altro elemento e cioè una serie di reperti archeologici tra loro collegati e connessi tali da costituire un unico complesso archeologico, idoneo a rappresentare uno scenario unitario al quale garantire una altrettanto unitaria cornice di tutela paesistico ambientale.

La enorme area interessata dal vincolo impugnato non presenterebbe neppure lontanamente le caratteristiche di pregio paesaggistico ambientale che ne dovrebbero legittimare l'attrazione nei termini anzidetti trattandosi di aree fortemente edificate e degradate.

Quanto all'affermazione presente nel decreto impugnato, secondo la quale l'area de qua conserverebbe in larga parte intatte le caratteristiche ambientali del paesaggio storico della campagna romana ad est di Roma tra le valli del fosso della Maranella e del fosso di Centocelle, nell'area dell'antico praedium imperiae denominato "ad duas lauros",

secondo i ricorrenti l'affermazione sarebbe ampiamente smentita dalla reale situazione dell'ambiente circostante che è ampiamente urbanizzato ed edificato.

Inoltre la legge n.431 del 1985 non contemplerebbe le zone agricole in quanto tali e non tutelerebbe la amenità campestre in mancanza di particolari requisiti di cui ai nn.3 e 4 della legge n.1497 del '39, nella fattispecie insussistenti nè invocati.

In ogni caso non potrebbe formare oggetto di tutela il ricordo storico dell'antico praedium o tenuta agricola imperiale non esistendo alcun riscontro nella realtà attuale.

Violazione dell'art.9 RD n.1357/40. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Violazione del principio di proporzionalità tra finalità pubblica perseguita e sacrificio imposto alle aree gravate dal vincolo.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e perplessità manifeste. Violazione dei principi in materia di buon andamento della pubblica amministrazione. Difetto di motivazione.

Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità manifesta sotto altro profilo.

Concludono i ricorrenti chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

La Soprintendenza Archeologica di Roma si è costituita depositando una ampia memoria difensiva.

I ricorrenti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza dell'11 ottobre 2006.

## DIRITTO

1. Risulta fondato ed assorbente il primo motivo dedotto di violazione dell'art.1, comma II della legge n.431 del 1985.

2. Il comprensorio di aree di pertinenza e proprietà dei ricorrenti è incluso nel secondo programma Pluriennale di Attuazione di cui all'art.13 della legge n.10/77 adottato con delibera C.C. di Roma n.2359 del 26.7.1984 ed approvato con delibera G.M. n.3134 del 13.4.1985.

Orbene l' art. 13 L. 28 gennaio 1977 n. 10, coerentemente alla natura esecutiva e temporanea dello strumento, assegna al programma pluriennale di attuazione un limite massimo quinquennale di efficacia, scaduto il quale cessa l' operatività delle previsioni

in esso contenute che nel predetto arco di tempo non hanno ricevuto attuazione (CdS, V, 710 - 20 novembre 1987 ).

Tuttavia nell'ambito regionale del Lazio, l'articolo 25 della legge della Regione Lazio n. 35 del 1978 dispone che l'efficacia delle previsioni del programma pluriennale permane fino alla loro completa attuazione.

In sostanza nella Regione Lazio il legislatore regionale ha voluto mantenere integre le previsioni del PPA anche oltre la sua formale scadenza imprimendo loro il carattere di ultrattività.

Il che è confermato dalla ulteriore previsione della medesima legge regionale (art.3, ultimo comma) secondo la quale le parti del precedente programma che non risultino attuate vengono obbligatoriamente incluse nel successivo PPA.

3. E' il caso di ricordare al riguardo l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 13 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, riguardante il programma pluriennale di attuazione, quale mezzo di graduazione nel tempo della trasformazione del territorio, non costituisce norma di principio della legislazione urbanistica, per cui una legge regionale può introdurre disposizioni capaci d'innovare le funzioni tipiche del suddetto programma (CdS, Sez. IV, n. 388 del 25-03-1996).

Ne consegue che l'area di cui è causa deve ritenersi sottratta alla operatività del vincolo di cui alla legge n.431 del 1985.

Come infatti ritenuto nel ricorso il legislatore ha ritenuto che la esigenza di utilizzazione a fini edificatori di determinate aree o zone di interesse urbanistico edilizio, anche se astrattamente rientranti nella categorie individuate nell'articolo 1 della legge n.431 del 1985, fosse da tutelare come interesse preminente della collettività prevedendone la esclusione ope legis da qualsiasi tutela ambientale.

Conseguentemente l'aver assoggettato il comprensorio in questione al vincolo di cui al 1 comma lett. m) della legge n.431/85 quale zona di interesse archeologico, è illegittimo per violazione della norma .

Per l'effetto il decreto impugnato deve essere annullato.

Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, ACCOGLIE il ricorso n. 16541/96 come in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese ed onorari compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma all'udienza dell'11.10.2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, con l'intervento dei signori giudici:

Dr, Domenic LA MEDICA - Presidente

Dr.Roberto CAPUZZI Consigliere est.

D. A. BOTTICELLI D. B. C.

PRESIDENTE

GIUDICE ESTENSORE